

ARTICOLO 153 DEL CODICE DELLA STRADA (MODIFICATO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 2024 NR. 177 AD OGGETTO "INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 NR. 285")

E' stata modificata la disciplina sui dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione delle biciclette. infatti i dispositivi di cui all'articolo 68 (che non sono variati nella descrizione) dal 14/12/2024 devono essere sempre presenti e funzionanti.

La sanzione passa da 26 EURO a **42** EURO in ragione del richiamo operato dall'articolo 68 C.d.S. all'articolo 153 CdS.

Per le biciclette quindi devono essere sempre presenti e funzionanti (e quindi accesi)
anteriormente: luci bianche o gialle;
posteriormente: luci rosse o catadiottri rossi;
sui pedali e sui lati: catadiottri gialli.